

Civile Ord. Sez. 1 Num. 6926 Anno 2020
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SCALIA LAURA
Data pubblicazione: 11/03/2020

sul ricorso n. 3817/2019 proposto da:

OKPIABHELE INNOCENT, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli, 62 presso lo studio dell'avvocato Enrica Inghilleri e rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Paolinelli per procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente -

Ord.
176
2020

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.,
elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale
dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

-intimato-

avverso la sentenza n. 1089/2018 della Corte di appello di Ancona
depositata il 27.06.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella
camera di consiglio del 14/01/2020.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe
indicata ha rigettato, pronunciando ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n.
25/2008, l'impugnazione proposta da OKPIABHELE INNOCENT
avverso l'ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto
l'opposizione del primo avverso il diniego della competente
Commissione territoriale al riconoscimento dello *status* di rifugiato,
della protezione sussidiaria ed umanitaria.

La Corte di appello, confermando la decisione del primo giudice,
ha ritenuto il racconto generico e contraddittorio e quindi
l'impossibilità di ricondurre a tutela la situazione dedotta non
essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alle condizioni
generali del Paese di provenienza.

OKPIABHELE INNOCENT ricorre per la cassazione dell'indicata
sentenza con due motivi.

Il Ministero dell'Interno, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, cittadino nigeriano dell'Edo State, che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese perché dopo l'uccisione dei propri genitori a mano degli anziani del villaggio, di fede animista, egli temeva di fare la medesima fine in ragione della conversione alla religione cristiana della propria famiglia, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 251/2007 e 14 e degli artt. 8, comma 3, e 11 d.lgs. 25/2008 e vizio di motivazione.

La vicenda personale narrata dal ricorrente, semplice e lineare, era stata svalutata e la Corte d'origine aveva erroneamente escluso nella prima i presupposti per la configurazione della persecuzione e del danno grave rispettivamente legittimanti il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria.

La Corte di merito non avrebbe esaminato autonomamente i parametri normativi della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, che avrebbe fatto ogni sforzo nel circostanziare il racconto e contestualizzare la vicenda narrata rispetto alla situazione nel paese di origine.

I giudici di appello avrebbero omesso di verificare se, in concreto, gli episodi di violenza riferiti avessero assunto il livello di intollerabilità denunciato a causa del conflitto etnico religioso in atto in Nigeria, come riferito da fonti specialistiche e dai "media", con rischio di grave compromissione dei diritti umani fondamentali del richiedente, quali quello alla vita, alla salute ed al lavoro, in caso di suo rientro forzoso.

Gli attacchi terroristici di Boko Haram avrebbero potuto registrarsi ovunque e tanto avrebbe imposto particolare cautela per le zone, tra le altre, poste nel centro-sud e sud-est del Paese ed in

particolare nella zona del Delta del Niger e quindi nell'Edo State, area a sud del Delta del Niger

Il tutto secondo quanto riportato dal rapporto "Nigeria Security Situation" pubblicato sul sito ecoinet in cui si rilevava dal 2009 al 2016 l'aumento di morti durante i conflitti e di episodi di violenza politica, proteste e dispute sulla terra e di violenza legata al cultismo anche nell'Edo State.

I giudici di appello avrebbero respinto la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251707 omettendo ogni disamina necessaria e senza acquisire le informazioni necessarie sulla situazione del paese di provenienza.

Nonostante la Corte di merito avesse citato le fonti rilevando l'esistenza di una situazione di violenza diffusa ne avrebbe tratto conclusioni opposte a quelle che dovevano essere all'evidenza le risultanze, ed avrebbe mancato all'onere di informarsi ex art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008 attraverso l'acquisizione dei dati elaborati dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo secondo quanto fornito dall'ACNUR e dal M.A.E.

L'Italia pur avendo recepito con il d.lgs. 18/2014 la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.2011 sui rimpatri, non avendone espressamente richiamato l'art. 8, non avrebbe reso possibile il rimpatrio del richiedente secondo un approccio settoriale della pericolosità del paese di provenienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 d.lgs. d.lgs. 25/2008.

L'accertamento delle attuali condizioni della Nigeria, in relazione al Pil pro-capite, che lo avrebbe reso uno dei Paesi più poveri al mondo, sarebbe poi stato necessario per scrutinare la sussistenza delle condizioni di rilascio di un permesso di soggiorno e tanto insieme alle condizioni personali del richiedente ed al grado di integrazione raggiunto in Italia dove egli intratteneva una stabile

relazione con una connazionale ed era alla costante ricerca di un lavoro.

3. I motivi sono inammissibili.

3.1. Sul primo motivo.

Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell'apprezzata sua ragionevolezza, ha affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un'esaustiva allegazione, attraverso l'esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull'indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n.5224).

Il quinto comma dell'art.3 del d.lgs.251/2007 stabilisce poi che là dove vi sia un difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le

informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro di allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente, purché però il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca sia positivo (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

In materia di protezione internazionale, il principio per il quale le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va congruamente declinato con la precisazione che tanto è destinato a valere per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, destinata a rilevare ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs.251/2007 e che, invece, il dovere del giudice di cooperazione istruttorie permane, una volta che la parte richiedente la protezione abbia assolto l'onere di allegazione su di lui gravante, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile là dove a venire in valutazione sia la diversa fattispecie contemplata dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 (Cass. 31/1/2019 n.3016).

Resta fermo altresì l'ulteriore principio che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili,

ex art. 3, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 251 del 2007 – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

3.1.1. Nella fattispecie in esame la Corte di appello di Ancona non si è sottratta all'obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente ed a quello susseguente di integrazione istruttoria o, ancora, di motivazione in relazione alle fattispecie di aiuto reclamate.

La Corte di merito ha per vero innanzitutto ritenuto che il richiedente non abbia superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità e incongruenza del racconto.

Le dichiarazioni per le quali il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere ucciso dagli anziani del villaggio, di religione animista, dopo essersi egli convertito con la propria famiglia alla religione cristiana, sono state debitamente scrutinate valorizzandosene le incongruità nel rilievo che nella zona di provenienza del richiedente la religione cristiana è quella prevalente e che implausibile, come tale, sarebbe stato l'accanimento contro la famiglia dell'istante e l'impossibilità dello stesso di richiedere protezione alle autorità statali.

Per gli indicati passaggi trova invero soddisfazione l'obbligo di motivazione che non si espone a censura di apparenza per assertività o apoditticità come denunciata in questa sede e restano, d'altro canto, osservati i criteri, definiti dalla giurisprudenza di questa Corte

di legittimità, sul giudizio di stima della credibilità soggettiva del dichiarante e del correlato obbligo di esercizio in via ufficiosa della collaborazione istruttoria.

Nella correttezza degli indicati passaggi il motivo reitera l'iniziale richiesta senza confrontarsi efficacemente con l'impugnata motivazione.

3.1.2. Sono infondati anche i profili del vizio di motivazione diretti a far valere i contenuti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., giusta riformulazione dell'art. 54 d.l. 22/6/2012 n. 83, conv., con modificazioni, in legge 7/8/2012 n. 134, e quindi l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Si tratta invero di figura in ragione della quale, nel pieno rispetto delle previsioni degli art. 366, comma 1 n. 6, e 369, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 22/09/2014, n. 19881; Cass. 07/04/2014, n. 8053).

Tanto, per vero, non è accaduto nella specie in cui il pure denunciato vizio di motivazione non si fa neppure carico di individuare il fatto storico decisivo ai fini della decisione che sia mancato nell'esame dei giudici di appello.

Il ricorrente contesta piuttosto la genericità dell'esame delle evidenze fattuali del racconto senza segnalare così quali di quelle, o quali altre ancora, avrebbero assolto al richiesto carattere della decisività per una censura che resta in realtà e comunque volta ad una diretta e come tale inammissibile rilettura degli accadimenti narrati.

Né i fatti narrati sono capaci di sostenere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato che, ex lettera e) dell'art.2 del d.lgs. 251/2007, compete al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può a causa di tale timore o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

L'art. 5 del d.lgs. 251/2007 prevede che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave debbano essere lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; è anche possibile che la minaccia possa provenire da soggetti non statuali, ma solo se le autorità o i soggetti che controllano il paese non possono o non vogliono fornire protezione.

La Corte ha sul punto evidenziato, come rilevato, il carattere non verosimile del racconto e la possibilità per il richiedente di rivolgersi alle autorità nigeriane evidenza che sottrae rilievo alla successiva censura.

3.1.3. Quanto invece alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale di cui alla lettera c) dell'art.14 d.lgs.251/2007, il ricorrente denuncia la valutazione compiuta dalla Corte di appello sulle condizioni generali della Nigeria, in particolare volendo riferire quanto da fonti



accreditate affermato sulle zone del Delta State alla zona di provenienza del ricorrente l'Edo State, posto a sud della Nigeria.

Il richiamo al Delta State, contenuto nelle fonti informative scrutinate dalla Corte di merito, avrebbe dovuto intendersi come sud della Nigeria e, per le relative coordinate geografiche, anche all'Edo State con conseguente affermazione nei territori di quest'ultimo di violenze tra gruppi armati sfocianti in violenza indiscriminata tra civili.

Si tratta di una mera inammissibile contrapposizione della interpretazione del dato informativo attinto dalle fonti che non comprova della versione dedotta in ricorso la logica preferibilità, in applicazione di quelli che si vorrebbero, nelle deduzioni difensive, criteri di corretta esegesi.

3.1.4. L'ulteriore questione sulla settorialità dei fattori di rischio nel Paese di provenienza è oggetto di un riferimento non pertinente, e quindi inammissibile, all'art.8 della Direttiva 2004/83/CE.

Siffatta disposizione, non trasfusa nella disciplina nazionale, non consente di valutare la sicurezza di particolari aree del Paese.

Il ricorrente afferma che la valutazione di pericolosità non potrebbe essere posta nel nulla sulla base della settorialità dell'approccio e dell'asserita presenza del rischio solo in certe zone del Paese.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità – formatasi con riferimento all'assetto normativo anteriore alla modifica dell'art.32 d.lgs.25/2008, apportata dal d.l. n. 113 del 2018, convertito in legge n.132 del 2018 –, il legislatore nazionale nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/Ce con il d.lgs. 19/11/2007 n. 25, si era avvalso della facoltà, prevista dall'art. 8 di essa, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non

abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni.

Pertanto non poteva essere rigettata la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Cass. 16/02/2012, n. 2294; Id., 9/4/2014 n.8399; Id., 27/10/2015 n.21903).

Se è vero quindi che per la giurisprudenza della Corte di cassazione la "settorialità" della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello stato di origine del richiedente asilo di origine non preclude l'accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi, non vale certamente il contrario.

Non è comunque possibile, cioè, ottenere accesso alla protezione se si proviene da una regione o area interna del Paese di origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre aree o regioni invece insicure.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile.

3.2.1. Quanto alla protezione umanitaria ed alla denuncia della mancata valutazione delle situazioni di vulnerabilità anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza, con il motivo il ricorrente non fa valere di aver tempestivamente dedotto una siffatta situazione che, pur atipica e riconducibile ad un catalogo aperto e non standardizzato, ex art. 10 Cost. ed art. 19 d.lgs. 286/1998, deve pur sempre essere oggetto di allegazione.

3.2.2. La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente, fatta valere per puntuale allegazione, si prenderebbe in considerazione non già la peculiare situazione del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l'Amministrazione intimata articolato difese.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima